

**TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA****Terza Sezione Civile**

Il giudice designato, dott.ssa Anna Laura Magliulo;

vista la domanda di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012* presentata nell'interesse di
assistito dagli avvocati Domenico Balsamo ed Antonio Festino;

preso atto che il soggetto richiedente è un imprenditore non fallibile, in quanto socio amministratore
unico di una S.p.a.;

rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento *ex art. 6, co. 2 L. 3/2012*, come messo
in evidenza dal gestore della crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'*art. 9* commi 2 e 3;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'*art. 9* della legge suindicata, risiedendo il ricorrente nel
circondario di questo Tribunale;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato
dall'organismo di composizione della crisi (dott. Vincenzo Di Paolo), contenente l'indicazione delle
cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni
assunte, il resoconto della solvibilità della stessa negli ultimi cinque anni, l'indicazione
dell'inesistenza di atti del medesimo impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso
sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga
elementi utili in relazione all'istituto di cui all'*art. 14-terdecies*;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, non avendo di
ciò riferito il gestore della Crisi, né condizioni di inammissibilità *ex art. 7, c. 2 lett. a) e b)* alla luce
di quanto accertato dal gestore della Crisi;

considerato che l'attivo ottenibile dalla procedura appare idoneo a consentire il pagamento non solo
dei crediti prededucibili ma almeno in parte degli altri creditori, così che sussiste la causa concreta
dell'istituto in esame;

rilevato che il gestore con funzione di Occ ha indicato in euro 1980,00 la somma mensile necessaria
al sostentamento del debitore e della di lui famiglia;

ritenuto, pertanto, opportuno sottrarre tale somma alla procedura concorsuale ex art. 14 ter l. 3/2012; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267; ritenuto, ancora, di autorizzare la sospensione delle procedure esecutive immobiliari pendenti a carico del ricorrente;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-*quinquies* l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di _____, nato a Vitulano (BN) il _____ Codice Fiscale _____, residente in _____ in Via _____, e, per l'effetto:

- a) nomina liquidatore il dott. Vincenzo Di Paolo, con studio in Pompei (NA) in Via Lepanto n.46;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura;
- c) dispone, pertanto, la sospensione delle seguenti procedure esecutive: procedura esecutiva Rge 179/2019- Tribunale Di Torre Annunziata (Na) G.E. Dott.Ssa Musi Emanuela; procedura esecutiva Rge 2/2020- Tribunale Di Sulmona (Aq) G.E. Dott. Pelliccia Luca; procedura esecutiva Rge 176/2019- Tribunale Di Benevento (Bn) G.E. Lanna Michele; procedura esecutiva Rge 3/2021- Tribunale Di Benevento (Bn) G.E. Dott. Monteleone Michele;
- d) autorizza l'apertura di un c/c dedicato alla procedura di liquidazione ex art. 14 Ter ed il contestuale trasferimento delle somme presenti sui libretti delle procedure esecutive su detto conto corrente;
- e) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Torre Annunziata, nella apposita sezione;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- g) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni, autorizzandolo a continuare ad abitare nell'immobile nel quale attualmente risiede unitamente alla famiglia, sino al decreto di trasferimento;
- h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Torre Annunziata, li 16 maggio 2022

Il giudice

Dott.ssa Anna Laura Magliulo

